XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 26

# PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato STEFANI

Applicabilità degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile nei processi di risarcimento del danno per reati di diffamazione a mezzo stampa

Presentata il 30 maggio 2001

Onorevoli Colleghi! — I *media* si impongono come protagonisti della scena sociale italiana. Appare necessario, pertanto, garantire l'attività di stampa (che è costituzionalmente tutelata), attraverso la certezza dell'applicazione di principi di etica, quale unico strumento di autotutela. Tali principi, peraltro, sono già stati più volte enun-

ciati dagli stessi giornalisti e possono essere sintetizzati nel concetto fondamentale che l'informazione deve rispondere al vero.

Da tale consapevolezza deriva la necessità di garantire la celerità del processo di accertamento della verità al fine di realizzare una effettiva tutela del diritto ad una informazione trasparente.

#### XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## PROPOSTA DI LEGGE

#### Art. 1.

1. Le notizie diffuse con il mezzo della stampa e con i mezzi radiotelevisivi devono rispondere a verità.

#### ART. 2.

1. Salva la rilevanza penale ed esclusa ogni pregiudizialità, il soggetto leso può agire in giudizio davanti al tribunale in composizione monocratica del luogo ove la notizia è stata diffusa al fine di farne accertare la falsità e richiedere il risarcimento del danno.

#### ART. 3.

1. Il risarcimento del danno è quantificato nella misura della massima remunerazione annua percepita dal dipendente, amministratore o collaboratore dell'ente che ha diffuso la notizia o nella somma di lire 50 milioni o nel maggiore danno dimostrato.

### ART. 4.

1. Sono responsabili in solido con l'ente il soggetto che ha diffuso la notizia ed il direttore.

#### ART. 5.

- 1. Il processo è regolato dagli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile. Ove il processo non possa essere definito in unica udienza i rinvii non possono essere superiori a sette giorni.
- 2. La sentenza è provvisoriamente esecutiva e può essere pubblicata a richiesta della parte.

Lire 500 = € 0,26



\*14PDI.00012003